

La Legge di Stabilità 2014

Numero :	0/2014
Gruppo :	FINANZIARIA
Oggetto :	PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Norme e prassi :	LEGGE N. 147 DEL 23.12.2013 (LEGGE DI STABILITÀ 2014), PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 27.12.2013 - S.O. N. 87, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014

Sintesi

Dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore le disposizioni della **Legge di Stabilità 2014**, che prende il nome di **Legge n. 147/2013**. Si tratta di una manovra da 11,6 miliardi di euro per il 2014, con riduzione di spesa per 3,5 miliardi.

Le novità fiscali sono davvero numerose, tra le **principali si ricordano**: la "web tax"; le nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente; le **nuove aliquote ACE**; la proroga delle detrazioni per risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie; la riapertura dei termini di **rivalutazione di terreni e partecipazioni**; le nuove regole sulla **deducibilità dei canoni di leasing**; la **tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione**; la cancellazione del fondo previsto per permettere l'esclusione dall'IRAP degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi senza dipendenti; **la razionalizzazione delle detrazioni fiscali e la revisione delle aliquote**; l'innalzamento delle aliquote contributive per la Gestione separata Inps; **le nuove regole sulla compensazione dei crediti d'imposta superiori a € 15.000**; l'innalzamento dell'IVAFE e dell'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari; la modifica all'istituto del **reclamo e mediazione**; la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo; la nuova Imposta Unica Comunale (**IUC**).

Gli argomenti

1. PREMessa
2. WEB TAX
3. PAGAMENTI TRACCIABILI PER I CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVI
4. AGEVOLAZIONI PER ATI E RTI
5. DECADENZA CONTRIBUTI PUBBLICI
6. NOTAI: C/C DEDICATO
7. FATTURE AUTOTRASPORTATORI
8. RIDUZIONE PREMI INAIL
9. DETRAZIONI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
10. DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE
11. ACE
12. DECORRENZA APE
13. DETRAZIONI RISPARMIO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONI, MOBILI, MISURE ANTISISMICHE
14. RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA
15. RICONOSCIMENTO FISCALE MAGGIORI VALORI ISCRITTI A BILANCIO SOGGETTI IAS
16. RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
17. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 01.01.2014
18. REDDITO ATLETI PROFESSIONISTI
19. PERDITE SU CREDITI
20. DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING
21. IMPOSTA DI REGISTRO LEASING IMMOBILIARE
22. ALIQUOTA IVA PRESTAZIONI COOPERATIVE SOCIALI
23. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
24. SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE
25. PROROGA PER I FRONTALIERI
26. PROROGA 5 PER MILLE PER IL 2014
27. 8 PER MILLE PER GLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI
28. PRODOTTI NON COMMERCIALIZZATI VENDUTI GRATUITAMENTE
29. RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEI CONTRIBUENTI
30. TRANSFER PRICING E IRAP
31. COMPENSI A CAF E PROFESSIONISTI
32. IRAP IMPRENDITORI INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI
33. REVISIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
34. INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE E CONTRIBUTI IVS COMMERCianti
35. CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS
36. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
37. COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA $\geq \text{€ } 15.000$
38. RIORDINO ONERI DETRAIBILI
39. RIORDINO CREDITI D'IMPOSTA
40. IMPOSTA DI BOLLO PRODOTTI FINANZIARI
41. IVAFE
42. CANCELLAZIONE AGEVOLAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AD INIZIATIVE ECONOMICHE
43. RIMBORSI INDEBITI MOD. 730
44. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
45. DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
46. CONTRIBUTO UNIFICATO PROCESSO TRIBUTARIO
47. TRASFERIMENTO TERRENI E IMPOSTA DI REGISTRO
48. RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI
49. RECLAMO E MEDIAZIONE
50. ASSISTENZA FISCALE DI INTERMEDIARI E CAF
51. DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO
52. CAMPIONE D'ITALIA
53. IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)
54. IMU
55. SOPPRESSIONE LIMITE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI

Premessa

La **Legge di stabilità 2014**, ovvero la **Legge n. 147 del 27.12.2013**, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 (sul Supplemento Ordinario n. 87)* ed è entrata **in vigore dal 1° gennaio 2014**.

Il testo finale della manovra vale 14,7 miliardi di coperti per 12,2 miliardi di interventi contenuti nel provvedimento stesso, mentre 2,5 miliardi comportano un peggioramento del rapporto deficit/Pil.

Nella presente circolare si riepilogano **le principali novità fiscali in essa contenute**.

Web tax

(art. 1, commi 33,
177 e 178)

La legge di stabilità 2014 ha previsto che:

-]] **le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line**, nella determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, **dovranno far riferimento alle regole sul transfer pricing** con la possibilità di interpellare le Entrate ricorrendo al ruling internazionale;
-]] **i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line**, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono **obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA** rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. **Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising)**, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, **devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti**, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, **titolari di partita IVA** rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. Ciò vale anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti (nuovo art. 17 -bis, D.P.R. n. 633/1972, la cui applicazione è stata **però rinviata al 1° luglio 2014 da parte dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 151/2013, c.d. "Decreto Milleproroghe-bis"**);
-]] **i soggetti passivi che acquistano servizi di pubblicità on line sono obbligati ad utilizzare il bonifico bancario o postale** (o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità dell'operazione) dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario e a veicolare la partita Iva del beneficiario. Un provvedimento delle Entrate stabilirà le modalità di **trasmissione in via telematica dei dati necessari per l'effettuazione dei controlli**.

Pagamenti tracciabili per i canoni di locazioni abitativi

(art. 1, commi 49 e 50)

In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti, previsto all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/97, è previsto **l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante** (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) che ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini dell'asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore e del conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali. Tale disposizione non si applica agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle locazioni di immobili strumentali.

Inoltre al fine di contrastare l'evasione fiscale, è attribuita al Comune l'attività di monitoraggio di tali contratti.

Agevolazioni per ATI e RTI

(art. 1, commi 56-59)

Viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un **fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015**, destinato al **sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)** per operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

Le **risorse** del fondo sono **erogate ai soggetti che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali** da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

-]] ricerca e sviluppo di software e hardware;
-]] condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria;
-]] creazione di comunità on line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
-]] accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
-]] creazione di nuove realtà industriali;
-]] promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;
-]] condivisione di esperienze con il territorio;
-]] sostegno per l'applicazione delle idee;
-]] sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «makers».

Con apposito **decreto del Ministro dello sviluppo economico** saranno definiti criteri e modalità per l'applicazione della disposizione.

Decadenza contributi pubblici

Le **imprese** italiane ed estere operanti nel territorio nazionale **che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, se, entro 3 anni** dalla

(art. 1, commi 60 e 61)

concessione degli stessi, **delocalizzano** la propria produzione dal sito incentivato **ad uno Stato non appartenente all'Unione europea** con conseguente **riduzione del personale di almeno il 50%**, **decadono** dal beneficio stesso e hanno **l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti**.

La disposizione si applica con riguardo ai **contributi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2014** e saranno i soggetti erogatori dei contributi a stabilire le modalità ed i tempi di restituzione.

Notai: c/c dedicato

(art. 1, commi 63-67)

E' istituito **l'obbligo per i notai e gli altri pubblici ufficiali** di provvedere al **versamento su un conto corrente dedicato**:

-]] delle **somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi** nonché di tributi per i quali lo stesso è sostituto o responsabile d'imposta relativamente agli atti ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o alle attività e prestazioni per i quali gli stessi siano delegati dall'Autorità giudiziaria;
-]] **di ogni altra somma** (anche a titolo di imposta per le dichiarazioni di successione) **soggetta all'obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori** ex Legge n. 64/34;
-]] **dell'intero prezzo o corrispettivo o del saldo di contratti di trasferimento, costituzione, estinzione della proprietà o altro diritto reale su immobili o aziende**.

L'obbligo non riguarda la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione, per la quale il versamento sul c/c dedicato dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio della quietanza.

Le **modalità attuative** delle nuove disposizioni saranno definite con un **apposito DPCM**.

Fatture autotrasportatori

(art. 1, comma 95)

L'**art. 83-bis, comma 12, D.L. n. 112/2008** aveva previsto che **il termine di pagamento del corrispettivo** relativo ai contratti di **trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni**, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.

Ora, la Legge di Stabilità 2014 interviene su tale norma **sopprimendo l'obbligo, per gli autotrasportatori, di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento della prestazione**.

Riduzione premi INAIL

(art. 1, comma 128)

Con effetto **dal 1° gennaio 2014**, con **decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, verrà stabilita la **riduzione percentuale dell'importo dei**

premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, **nonché le modalità di riduzione per le imprese che hanno iniziato l'attività da non più di due anni.**

Detrazioni redditi di lavoro dipendente

(art. 1, comma 127)

L'art. 1 comma 127 della Legge di stabilità 2014 **modifica le detrazioni di lavoro dipendente** (indicate all'art. 13 del Tuir) **a vantaggio dei contribuenti.** In queste tabelle si riepilogano le misure delle detrazioni ante e post legge di stabilità 2014:

DETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014 (FINO AL 31.12.2013)	
REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE BASE SPETTANTE ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014
Reddito \leq € 8.000	<p style="text-align: center;">€ 1.840</p> <p>la detrazione effettiva non può essere comunque:</p> <ul style="list-style-type: none">]] $<$ € 690, se tempo indeterminato;]] $<$ € 1.380, se tempo determinato;
€ 8.000 $<$ Reddito \leq € 15.000	$1.338 + \frac{502 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
€ 15.000 $<$ Reddito \leq € 55.000	$1.338 + \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
Oltre € 55.000	0

DETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR POST LEGGE DI STABILITA' 2014 (DAL 01.01.2014)	
REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE BASE SPETTANTE POST LEGGE DI STABILITA' 2014
Reddito \leq € 8.000	<p style="text-align: center;">€ 1.880</p> <p>la detrazione effettiva non può essere comunque:</p> <ul style="list-style-type: none">]] $<$ € 690, se tempo indeterminato;]] $<$ € 1.380, se tempo determinato;
€ 8.000 $<$ Reddito \leq € 28.000	$978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{20.000}$

€ 28.000 < Reddito ≤ € 55.000	978 + (55.000 – reddito complessivo) 27.000
Oltre € 55.000	0

Sono stati inoltre **eliminati gli incrementi della detrazione di lavoro dipendente**, che erano previsti al comma 2 dell'art. 13 del Tuir, **per i redditi superiori a € 23.000 e fino a € 28.000**, riepilogati nella tabella seguente:

ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI > € 23.000 E < € 28.000	
€ 23.000 < Reddito ≤ € 24.000	€ 10
€ 24.000 < Reddito ≤ € 25.000	€ 20
€ 25.000 < Reddito ≤ € 26.000	€ 30
€ 26.000 < Reddito ≤ € 27.700	€ 40
€ 27.700 < Reddito ≤ € 28.000	€ 25

Deduzione IRAP per incremento base occupazionale

(art. 1, comma 132)

La Legge di Stabilità 2014 **modifica l'art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97**, prevedendo, **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014** (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), una **deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che va ad incrementare la base occupazionale** rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

La deduzione spetta limitatamente all'incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del conto economico per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi.

I costi per il personale dipendente ammessi in deduzione sono quelli riferibili ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato **per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.**

Per verificare la sussistenza dell'incremento occupazionale, occorrerà fare riferimento alla consistenza dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza al termine di ciascun periodo d'imposta e confrontarla con il corrispondente valore medio esistente nel periodo di riferimento rappresentato dal periodo d'imposta precedente a quello per il quale si effettua il calcolo.

La deduzione in esame, anche se sostanzialmente analoga a quella temporaneamente prevista per gli incrementi occupazionali intervenuti nei 3 periodi d'imposta successivi al 31.12.2004 (2005, 2006 e 2007), è ora **riconosciuta a regime.**

DEDUZIONE IRAP INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE	
COS'E'	Deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che va ad incrementare la base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente
DA QUANDO	Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (2014, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)
QUANTO SPETTA	Per un importo annuale non superiore a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto
PER QUANTO TEMPO SPETTA	Per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi

La legge, inoltre, **abroga i commi 4-quinquies e 4-sexies** del citato art. 11, per cui **non è più prevista la maggiorazione della deduzione per i soggetti situati in particolari aree del Paese, né per le assunzioni di lavoratrici.**

Resta, invece, **confermato che l'ammontare massimo della deduzione, stabilito dal comma 4-septies, che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del datore di lavoro.**

Infine, la **deduzione forfettaria** ("base" e "maggiorata" per le Regioni svantaggiate) **per ciascun dipendente a tempo indeterminato** (c.d. cuneo fiscale) **e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa** solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e **non anche alla deduzione per incremento base occupazionale.** Pertanto, **i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazionale.**

ACE

(art. 1,
commi 137 e 138)

L'**ACE** (Aiuto alla crescita economica), cioè il bonus per le capitalizzazioni introdotto dal governo Monti, salirà progressivamente. In particolare, per le società che accantonano gli utili a riserva o aumentano il patrimonio con apporti dei soci in denaro, la deduzione degli aumenti di capitale, **pari al 3% fino al 2013**, viene così rimodulata:

-]] **4%** per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;**
-]] **4,5%** per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;**
-]] **4,75%** per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.**

Ai fini della determinazione dell'**acconto IRES/IRPEF 2014 e 2015** dovrà

essere utilizzata l'**aliquota relativa al periodo precedente** (3% per il 2014; 4% per il 2015).

ACE	
3%	Periodo d'imposta in corso al 31.12.2013
4%	Periodo d'imposta in corso al 31.12.2014
4,5%	Periodo d'imposta in corso al 31.12.2015
4,75%	Periodo d'imposta in corso al 31.12.2016

Dal 2017 (settimo periodo d'imposta successivo al 31.12.2010), invece, l'**aliquota percentuale** per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio **sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.**

Decorrenza APE

(art. 1, comma 139,
lett. a))

L'**obbligo di allegare il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE)** ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione (obbligo previsto a pena di nullità del contratto stesso dall'art. 6, comma 3-bis, D.L. n. 63/2013, c.d. "Decreto Energia"), **prima previsto con decorrenza dal 6 giugno 2013, è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici**, contenute in un apposito DM.

Detrazioni risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e mobili, misure antisismiche

(art. 1, comma 139,
lett. b), c) e d))

La legge di Stabilità 2014, modificando l'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. "Decreto Energia"), prevede la **proroga per un altro biennio della detrazione IRPEF/IRES** spettante per i **lavori di riqualificazione energetica** nella misura del:

- ▮ **65%** per le **spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014;**
- ▮ **50%** per le **spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.**

Resta fermo il limite massimo detraibile delle stesse.

Con riguardo agli **interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del:

- ▮ **65%** per le **spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 30.06.2015;**
- ▮ **50%** per le **spese sostenute dal 01.07.2015 al 30.06.2016.**

DETRAZIONE IRPEF/IRES RISPARMIO ENERGETICO	
ALIQUOTA DI DETRAZIONE	PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA
65%	06.06.2013 – 31.12.2014 (06.06.2013 – 30.06.2015 per i condomini)
50%	01.01.2015 - 31.12.2015 (01.07.2015 - 30.06.2016 per i condomini)

Modificando poi anche l'art. 16 del D.L. n. 63/2013, viene disposta un'ulteriore **proroga della detrazione IRPEF**, sempre con il **limite massimo di spesa di € 96.000**, per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR.

In particolare, la detrazione spetta nella misura del:

-]] **50%** per le **spese sostenute nel periodo 26.06.2012 – 31.12.2014**;
-]] **40%** per le spese sostenute **dal 01.01.2015 al 31.12.2015**.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella **misura prevista a regime**, cioè nella misura pari al **36%**, con **limite di spesa di € 48.000**.

DETRAZIONE IRPEF RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA		
ALIQUOTA DI DETRAZIONE	PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	LIMITE MASSIMO DI SPESA
50%	26.06.2012 – 31.12.2014	€ 96.000
40%	01.01.2015 - 31.12.2015	€ 96.000
36%	Dal 01.01.2016 -	€ 48.000

Contemporaneamente, per i **contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione** di un immobile, è **prorogata** per un altro anno, quindi **fino al 31.12.2014** (anziché 31.12.2013) la **detrazione IRPEF** per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile medesimo nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)**. L'agevolazione spetterà, quindi, per le **spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014**, su un ammontare **massimo di spesa non superiore a € 10.000** e sempre nella percentuale del **50%**.



La legge ha previsto anche un ulteriore limite alla detrazione dei mobili/elettrodomestici, in quanto viene stabilito che **la spesa per i mobili da portare in detrazione non può superare l'importo sostenuto per i lavori di ristrutturazione**. Questo significa, ad esempio, che se si spendono 500 Euro per manutenzione straordinaria l'importo massimo agevolabile scenderà a 500 Euro. **Tuttavia, tale disposizione è stata poco dopo abrogata dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 151 del 30.12.2013** (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale n. 304 del 30.12.2013*).

DETRAZIONE IRPEF ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI CLASSE A+ (A per i forni) PER L'ARREDO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE		
ALIQUOTA DI DETRAZIONE	PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	LIMITE MASSIMO DI SPESA

50%	06.06.2013 – 31.12.2014	€ 10.000
------------	--------------------------------	-----------------

Viene **prorogata anche la detrazione IRPEF per gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche** (art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR) **attivate dal 6 giugno 2013** per gli **edifici** che si trovano ubicati in **zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)¹** adibiti ad **abitazione principale o ad attività produttive**.

La misura della detrazione sarà pari al:

- ▮ **65%** per le **spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014**;
- ▮ **50%** per le **spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015**.

DETRAZIONE IRPEF INTERVENTI ANTISISMICI	
ALIQUOTA DI DETRAZIONE	PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA
65%	06.06.2013 – 31.12.2014
50%	01.01.2015 - 31.12.2015

Rivalutazione beni d'impresa

(art. 1 commi 140-146)

Ritorna, per **società di capitali ed enti non commerciali che non adottano i principi contabili internazionali**, la **possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2012** (sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa).

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato**, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al **10%**.

Il **maggior valore** dei beni è **riconosciuto** ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP a partire **dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (dal 2016)**.

La **rivalutazione** avviene **versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri**.

Le **imposte sostitutive** (sia quella per l'affrancamento del saldo di rivalutazione, sia quella per il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali) devono essere versate in **3 rate annuali di pari importo senza interessi**. In particolare, la prima va versata **entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi** relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, mentre le successive vanno versate entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

¹ Ex OPCM 20.3.2003, n. 3274.

Gli importi da versare **possono essere versati in compensazione** di eventuali crediti d'imposta ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997.

Nel caso di **cessione a titolo oneroso o assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore **prima dell'inizio del quarto anno successivo a quello di rivalutazione, le plusvalenze o minusvalenze sono calcolate con riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.**

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI AL 31.12.2012	
RIVALUTAZIONE NEL BILANCIO/RENDICONTO 2013	
AFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA = 10%
RIVALUTAZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA: <ul style="list-style-type: none">]] 16%, per i BENI AMMORTIZZABILI]] 12%, per gli ALTRI TIPI DI BENI
VERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE	In 3 rate annuali di pari importo (senza interessi) entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi

Riconoscimento fiscale maggiori valori iscritti a bilancio soggetti IAS

(art. 1, comma 147)

Le disposizioni in materia di **riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti a bilancio** di cui all'art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 sono ora **applicabili anche ai soggetti che adottano i Principi contabili internazionali (IAS)**, anche relativamente alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, TUIR.

Per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva (16% - 12%), è vincolata una **riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando un'imposta sostitutiva del 10%.**

Riallineamento valore partecipazioni di controllo

(art. 1 commi 150-152)

Gli artt. 10-bis e 10-ter del D.L. n. 185/2008 prevedevano, **per le operazioni effettuate fino al 2011, la possibilità, per società di capitali, società di persone ed enti commerciali** che hanno iscritto in bilancio una **partecipazione di controllo per effetto di un'operazione straordinaria**, di procedere al **riallineamento** del relativo valore mediante il **versamento dell'imposta sostitutiva del 16%.**

La legge di **Stabilità 2014 porta a regime** tale possibilità di riallineamento prevedendo che le predette disposizioni **"si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012".**

L'imposta sostitutiva deve essere versata in **unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi** dovute per il periodo d'imposta in cui l'operazione è effettuata. Pertanto, **per le operazioni intervenute nel 2012**, l'imposta va versata **entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013**.

Gli **effetti** del riallineamento:

-]] **decorrono dal secondo periodo d'imposta successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva;**
-]] **sono revocati in caso di atti di realizzo** delle partecipazioni affrancate e/o i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, **anteriamente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva.**

Inoltre, l'opzione per il riallineamento **non è consentita in caso di opzione per i regimi di imposizione sostitutiva** di cui agli artt. 172, comma 10-bis (**fusione**), 173, comma 15-bis (**scissione**) e 176, comma 2-ter (**conferimento**), TUIR, nonché dell'art. 15, commi da 10 a 12, D.L. n. 185/2008.

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate** saranno stabilite le modalità attuative.

Rivalutazione terreni e partecipazioni al 01.01.2014

(art. 1, comma 156)

Viene **riaperto il termine per poter effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni**, grazie ad una modifica all'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002.

Si stabilisce, infatti, prevista la possibilità di **rideterminare il costo di acquisto di:**

-]] **terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
-]] **partecipazioni non quotate in mercati regolamentati**, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data del 1° gennaio 2014, non in regime di impresa, da parte di:

-]] **persone fisiche;**
-]] **società semplici e associazioni professionali;**
-]] **enti non commerciali.**

Per poter effettuare la rivalutazione è necessario provvedere, **entro il 30.06.2014**, a:

-]] la **redazione** e l'**asseverazione** di apposita **perizia di stima;**
-]] il **versamento dell'imposta sostitutiva**, calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
 - ✓ **2%**, per le **partecipazioni non qualificate;**
 - ✓ **4%**, per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni.**

Resta fermo che l'imposta sostitutiva **può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30**

giugno 2014; sull'importo delle **rate successive alla prima** sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo**, da versarsi contestualmente.

Reddito atleti professionisti

(art. 1, comma 160, lett. a)

La legge di stabilità introduce all'art. 51 del Tuir il nuovo comma 4-bis, secondo cui, **nella determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti, si considera**, nella misura del 15%, **anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive** professionistiche nell'ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall'atleta ai propri agenti.

Perdite su crediti

(art. 1, comma 160, lett. b) e c), e comma 161)

Viene **modificato l'art. 101, comma 5, del TUIR** in relazione alla **deducibilità delle perdite su crediti**, prevedendo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai **principi contabili internazionali**, che la **sussistenza degli elementi certi e precisi** si realizza **anche "in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili"** (in luogo della dipendenza da eventi estintivi).

Inoltre, per **banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari**, torna la **deducibilità ai fini Ires e Irap in 5 anni delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela e non realizzate mediante cessione a titolo oneroso**. Quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, invece, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

Le suddette disposizioni si applicano **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013**.

Deducibilità canoni di leasing

(art. 1, commi 162 e 163)

La Legge di Stabilità 2014 **modifica** nuovamente le regole sulla **deducibilità dei canoni di leasing**, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.

In particolare, viene modificato il **periodo minimo di deducibilità dei canoni**, che è ora pari:

-]] alla **metà** (anziché 2/3) **del periodo di ammortamento** per la generalità dei **beni mobili**;
-]] a **12 anni** per i **beni immobili**.

Resta fermo, **comunque**, che i canoni possono essere dedotti in un **periodo di tempo** che **non può essere inferiore** a quello fissato dal comma 7 dell'art. 102 TUIR, legato al **periodo d'ammortamento** e risultante dall'applicazione dei **coefficienti ministeriali**.

Le novità sono applicabili ai **contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio 2014**.

Per i **veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR**, resta confermata la deducibilità dei canoni di leasing per un **periodo non**

inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale stabilito.

Imposta di registro leasing immobiliari

(art. 1, commi 164 e 166)

Dal 2014, è previsto l'**assoggettamento all'imposta di registro del 4% della cessione, da parte dell'utilizzatore, di un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile strumentale**, anche da costruire e anche se soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72, ossia se è effettuata dall'impresa costruttrice o di ripristino entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero per la quale il cedente ha manifestato nell'atto l'opzione per l'imposizione IVA.

L'imposta di registro si applica sul corrispettivo pattuito aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

Aliquota IVA prestazioni cooperative sociali

(art. 1, comma 172)

In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'UE prevista dalla Direttiva n. 112/2006/UE, **l'aliquota IVA agevolata al 4%** con riguardo alle **prestazioni socio-sanitarie, educative dell'infanzia e simili rese** da cooperative e loro consorzi **resta applicabile solo alle cooperative sociali** di cui alla Legge n. 381/1991, e **non alle cooperative e loro consorzi diversi da queste.**

Somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici

(art. 1, comma 173)

Viene stabilito che **i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, effettuate in attuazione di contratti stipulati entro il 4 agosto 2013** (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 63/2013), possono essere **rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dal 1° gennaio 2014.**

Somme restituite al soggetto erogatore

(art. 1 comma 174)

La legge si stabilirà 2014 consente ai contribuenti di **dedurre dal reddito complessivo le somme restituite al soggetto erogatore se assoggettate a tassazione in anni precedenti** e non dedotte nel periodo d'imposta di restituzione.

Tale ammontare può essere portato in deduzione, **in tutto o in parte, dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi.**

In alternativa, il contribuente può chiedere il **rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto** secondo modalità che saranno definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione è applicabile **già dal 2013.**

**Proroga per i
frontalieri**

(art. 1 comma 175)

Dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi all'Italia, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da **lavoratori** residenti in Italia (c.d. "frontalieri") **concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente i 6.700 euro**, confermando **a regime** la disposizione in vigore per il 2013 stabilita dalla precedente Legge di stabilità 2013.

**Proroga 5 per mille
per il 2014**

(art. 1, comma 205)

E' prorogata **anche per l'esercizio finanziario 2014 la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF** al sostegno del volontariato, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, al finanziamento della ricerca sanitaria, al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, al sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche.

**8 per mille per gli
edifici pubblici
scolastici**

(art. 1, comma 206)

La legge di stabilità modifica l'art. 48 della L. 222/1985 prevedendo che **le quote dell'8 per mille** siano **utilizzate** dallo Stato anche per la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli **immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica**.

**Prodotti non
commercializzati
ceduti
gratuitamente**

(art. 1, comma 238)

La Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che i **prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione** per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza, **ceduti gratuitamente ai soggetti di cui all'art. 10, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972** (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, Onlus), **si considerano sempre distrutti ai fini IVA. Non rileva più il ritiro dei prodotti** da parte del beneficiario **presso i luoghi di esercizio dell'impresa**.

**Rappresentanza e
assistenza dei
contribuenti**(art. 1,
commi 279 e 280)

Viene stabilito che i **contribuenti possono farsi rappresentare per procura presso gli uffici finanziari** non solo da parte di soggetti iscritti in albi professionali, ma **anche da soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)** per la **sub-categoria tributi**, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria.

Inoltre, è stabilito che se la **procura** è rilasciata **ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale (CAF) o di una società di servizi**, tale procura **deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale** del centro o dal

legale rappresentante della società di servizi.

La disposizione vale **anche per la procura rilasciata ai fini dell'accertamento con adesione** ex art. 7, comma 1-bis, D. Lgs. n. 218/1997.

Transfer pricing e IRAP

(art. 1, commi 281-284)

La Legge di Stabilità 2014 contiene una **norma di natura interpretativa** con cui viene previsto che la disciplina sul c.d. "**transfer pricing**", cioè relativa alla rettifica dei prezzi di trasferimento sulla base del criterio del valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR, è **applicabile anche ai fini IRAP** per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 (quindi, **dal 2008**).

Si tratta di un'interpretazione con **effetto retroattivo**, pertanto è previsto che **fino al 2012 non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione** di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200%) per le rettifiche del valore della produzione netta.

Sono comunque **confermate le sanzioni irrogate sulla base di un provvedimento divenuto definitivo al 31.12.2013**.

Compensi a CAF e professionisti

(art. 1, comma 406)

Con una integrazione al comma 32 dell'art. 4 della Legge n. 183/2011, viene stabilito che non si procederà ad **alcun adeguamento**, sulla base delle variazioni ISTAT, **dei compensi spettanti a CAF e professionisti abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni e dei modelli F24** per le attività svolte per il **2015 e 2016**.

IRAP imprenditori individuali e lavoratori autonomi

(art. 1, comma 407)

In base a quanto era stato stabilito dalla precedente **Legge di Stabilità 2013** (in particolare, all'art. 1, comma 515, della Legge n. 228/2012), a decorrere **dal 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe dovuto istituire un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi** che:

-]] non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati;
-]] impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo doveva essere determinato con apposito decreto.

La dotazione annua del predetto fondo era prevista nelle seguenti misure:

-]] 188 milioni di euro per l'anno 2014;
-]] 252 milioni di euro per l'anno 2015;
-]] 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Ora, **la Legge di Stabilità 2014 sopprime lo stanziamento del fondo**, allontanando di fatto la possibilità, per imprenditori individuali e lavoratori autonomi, di essere esclusi dall'IRAP.

Revisione delle aliquote e delle detrazioni

La Legge di Stabilità 2014 prevede **l'emanazione di un apposito DPCM entro il 15.01.2015 che stabilirà variazioni delle aliquote d'imposta e riduzioni delle**

(art. 1, commi 430-432)

misure delle agevolazioni e detrazioni attualmente vigenti, in modo da assicurare maggiori entrate allo Stato, salvo che, entro il 1° gennaio 2015, vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Di contro, viene istituito **dal 2014** un apposito "**Fondo per la riduzione della pressione fiscale**" che sarà utilizzato, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, **per incrementare le deduzioni IRAP** di cui all'art. 11, D. Lgs. n. 446/1997 **e le detrazioni IRPEF per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati** di cui all'art. 13 del TUIR.

**Indennizzo
rottamazione
licenze e contributi
IVS Commercianti**

(art. 1, comma 490)

L'indennizzo per la rottamazione delle licenze previsto dal D. Lgs. n. 207/1996 in favore delle aziende commerciali in crisi è ulteriormente **prorogato**. Viene, infatti, concesso **fino al 31.12.2016** agli **operatori del settore commerciale e turistico che cessano l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel periodo 01.01.2012 – 31.12.2016**.

Le domande possono essere presentate entro il 31.01.2017.

Contemporaneamente, **l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%** prevista per la contribuzione della **Gestione IVS Commercianti** è **prorogata fino al 31.12.2018**.

**Contributi Gestione
separata Inps**

(art. 1, commi 491 e 744)

Relativamente alla **Gestione Separata INPS**, vengono innalzate ulteriormente le **aliquote contributive** dovute dal 2014. In particolare, l'aliquota passerà per **i pensionati e gli iscritti ad altre forme previdenziali**:

-]] dal 21% al **22% nel 2014**;
-]] dal 22% al **23,5% per il 2015**;

Per i **lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati**, invece, per il **2014** l'aliquota resta nella misura del 27%, che, considerato l'aumento dello 0,72%, è quindi **confermata al 27,72%**.

**Addizionale
regionale Irpef**

(art. 1, comma 509)

Le **Regioni a statuto ordinario** potranno decidere di **incrementare o diminuire l'aliquota base dell'addizionale regionale IRPEF** a partire **dall'annualità 2015** e non più 2014.

**Compensazione
crediti d'imposta
≥ € 15.000**

(art. 1, comma 574)

Una novità importante introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 è **l'estensione delle regole sulla compensazione già previste per i crediti IVA superiori a € 15.000 annui anche ai crediti IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui**. Anche per essi è, infatti, richiesta ora obbligatoriamente **l'apposizione del visto di**

conformità (ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997) **alla dichiarazione** da cui emerge il credito.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla **sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile** attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/1999.

Le nuove regole si applicano già ai crediti d'imposta 2013, utilizzabili in compensazione nel 2014.

Riordino oneri detraibili

(art. 1,
commi 575 e 576)

La Legge di Stabilità 2014 prevede **l'emanazione, entro il 31.01.2014, di specifici Provvedimenti** finalizzati alla **razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF di cui all'art. 15 del TUIR**, in modo da assicurare maggiori entrate allo Stato e tenendo comunque conto della necessità di tutelare i soggetti invalidi, disabili e non autosufficienti.

Se, entro la predetta data, non vengono adottati tali Provvedimenti, la detrazione IRPEF del 19% prevista dal comma 1 dell'art. 15 (ad esempio, per interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) **si riduce al 18% per il 2013 e al 17% a decorrere dal 2014.**

Riordino crediti d'imposta

(art. 1,
commi 577-580)

E' prevista **l'emanazione di un apposito DPCM entro il 31.01.2014** con cui saranno stabilite le **percentuali di fruizione di una serie di crediti d'imposta non inferiori comunque all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva** del credito d'imposta.

Tra i crediti d'imposta interessati dal riordino (indicati all'elenco 2 allegato alla Legge di Stabilità 2014) vi sono:

-]] il credito d'imposta degli esercenti sale cinematografiche;
-]] il credito d'imposta per le nuove iniziative imprenditoriali;
-]] il credito d'imposta per investimenti in agricoltura;
-]] il credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica;
-]] il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali;
-]] il credito d'imposta sul gasolio degli autotrasportatori. In questo caso, la riduzione non si applica per il 2014.

E' compito del MEF monitorare l'utilizzo dei predetti crediti e procedere, eventualmente, a rideterminare la percentuale di fruizione, in modo da assicurare il conseguimento dell'obiettivo di bilancio prefissato.

Imposta di bollo prodotti finanziari

Dal 2014 la misura dell'**imposta di bollo** prevista dall'art. 13, comma 2-ter, Tariffa parte I, DPR n. 642/1972 sulle **comunicazioni periodiche alla clientela**

(art. 1, comma 581)

relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5‰ al 2‰.

Inoltre, viene modificata la nota 3-ter del citato art. 13, la quale finora stabiliva per il 2013 che tale imposta di bollo avesse:

-]] una misura minima di euro 34,20;
-]] solo se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, a decorrere dall'anno 2013, anche una misura massima di € 4.500.

Ora, la nota 3-ter modificata dalla Legge di Stabilità 2014, **a partire dal 2014, non prevede più la soglia minima di € 34,20 e, per i soggetti diversi da persone fisiche, aumenta la misura massima dell'imposta da € 4.500 a € 14.000.**

IVAFE

(art. 1, comma 582)

Dal 2014 la misura dell'**IVAFE** (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero), prevista dall'art. 19, comma 20, D.L. n. 201/2011, passa al **2‰** (anziché 1,5‰).

Cancellazione agevolazioni e crediti d'imposta relativi ad iniziative economiche

(art. 1, comma 583)

La Legge di Stabilità 2014 stabilisce la **cancellazione di alcune agevolazioni fiscali e di alcuni crediti d'imposta**. Si tratta, in particolare:

-]] dell'**agevolazione spettante**, ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 78/2010, **alle imprese residenti in uno Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa economica**, che permetteva loro di richiedere, mediante interpello, l'applicazione della normativa tributaria vigente in uno Stato comunitario in luogo della normativa italiana;
-]] delle **agevolazioni fiscali a favore dei distretti produttivi** previste dall'art. 1, comma 368, lett. a), Legge n. 266/2005 e dall'art. 3, commi da 1 a 4, D.L. n. 5/2009;
-]] del **credito d'imposta per la ricerca scientifica** previsto dall'art. 5, Legge n. 449/1997 **a favore delle piccole e medie imprese** che potenziano l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti;
-]] dell'**agevolazione fiscale** prevista dai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 68 del TUIR in merito alle **plusvalenze da capital gain**.

Rimborsi indebiti mod. 730

(art. 1, commi 586-589)

Per evitare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF ai contribuenti nell'ambito del modello 730, viene affidato all'**Agenzia delle Entrate** il compito di **verificare**, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli l'Agenzia stessa, **l'effettiva spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di un rimborso superiore a € 4.000**, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

Se, a seguito delle operazioni di controllo, il rimborso risulta comunque **spettante, esso è erogato dall'Agenzia delle Entrate**.

La nuova disposizione si applica alle **dichiarazioni presentate a partire dal**

2014, quindi dal **modello 730/2014 (redditi 2013)**.

Contributo di solidarietà

(art. 1, comma 590)

È stata stabilita la **proroga anche per il triennio 2014-2016 del contributo di solidarietà** dovuto dai contribuenti con reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000. Il contributo, introdotto dall'art. 2, comma 2, D.L. n. 138/2011, è pari al **3% del reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000**.

Dichiarazione imposta di bollo virtuale

(art. 1, comma 597)

Con riguardo all'**imposta di bollo assolta in modo virtuale**, viene stabilito che **la dichiarazione** che il contribuente deve presentare all'Ufficio del registro contenente l'indicazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, distinti per voce di tariffa, "*e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta*", **dovrà essere redatta, a pena di nullità, su apposito modello da approvare con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

Contributo unificato processo tributario

(art. 1, comma 599)

La Legge di Stabilità 2014 **estende anche al processo tributario la possibilità di versare il contributo unificato con modalità telematiche**. A tal fine, con un apposito **DM**, sarà individuato il modello di **convenzione** che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

Trasferimento terreni e imposta di registro

(art. 1, commi 608 e 609)

La disciplina delle **imposte indirette sui trasferimenti immobiliari (registro, ipotecaria e catastale)** è **cambiata** a partire dal **1° gennaio 2014** (si veda [nostra CDG n. 257-2013](#)) per effetto di due interventi normativi: l'art. 10 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'art. 26 del D.L. n. 104/2013. La prima norma, in particolare, non solo ha modificato le aliquote, ma ha anche **soppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie**, anche se previste da leggi speciali.

Ora, la Legge di Stabilità 2014 ha disposto che **resta comunque applicabile l'agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina** ex art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 (**imposte di registro e ipotecaria fisse e imposta catastale pari all'1%**).

Inoltre, è stato integrato l'art. 1, comma 1, della Tariffa parte I allegata al DPR n. 131/1986, stabilendo l'applicazione dell'**imposta di registro del 12%** sui **trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP**, iscritti nella gestione previdenziale.

Riscossione tributi locali

(art. 1, comma 610)

I Comuni potranno avvalersi di Equitalia, delle società dalla stessa partecipate e degli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 2, lett. gg-ter), DL n. 70/2011 **ai fini della riscossione dei tributi locali anche fino al 31.12.2014** (e

non più solo fino al 31.12.2013).

Reclamo e mediazione

(art. 1, comma 611)

La Legge di Stabilità 2014 modifica l'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 con riguardo all'istituto del reclamo e della mediazione. In particolare, viene stabilito che:

-]] per le **controversie di valore non superiore a € 20.000**, se il contribuente intende proporre **ricorso**, è **necessaria la presentazione preliminare del reclamo ai fini della procedibilità** (in luogo della previgente ammissibilità) **del ricorso stesso**;
-]] **se il ricorso è presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo**, l'Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire **l'improcedibilità del ricorso** e qualora la stessa sia rilevata dal Presidente, questi **rinvia la trattazione al fine di consentire la mediazione**; ai fini del computo del termine di 90 giorni, si tiene conto delle disposizioni relative ai termini processuali;
-]] **l'esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali** la cui base imponibile è riconducibile a quella della imposte sui redditi; su di essi **non sono comunque dovuti interessi e sanzioni**;
-]] **la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio** (30 giorni dalla proposizione del ricorso). **Di fatto, la sospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamo**. In **assenza di mediazione**, sono comunque dovuti gli **interessi**. **La sospensione non opera nel caso di improcedibilità**.

Le predette novità si applicano agli **atti notificati dal 03.03.2014** (60° giorno dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014).

Assistenza fiscale di intermediari e CAF

(art. 1, commi 616 e 617)

Diverse novità hanno riguardato le **violazioni compiute da intermediari e CAF con riguardo alla trasmissione telematica delle dichiarazioni**.

In particolare, viene introdotto all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997 il nuovo comma 1-bis, con cui si stabilisce che **la sanzione da € 516 a € 5.164** prevista in caso di **tardiva o omessa trasmissione telematica** delle dichiarazioni è **estesa a tutte le dichiarazioni e gli altri atti per i quali gli intermediari hanno assunto l'impegno di invio telematico** (ad esempio, invio telematico contratti di locazione).

Viene poi modificato l'art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997, prevedendo la **sospensione, per un periodo da 3 a 12 mesi, dell'autorizzazione dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei CAF** nei seguenti casi:

-]] **gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e contributive** e delle disposizioni

di cui agli artt. 34 e 35;

-]] se sono **forniti all'Amministrazione finanziaria documenti falsi o incompleti rispetto a quelli forniti dal contribuente.**

Se le violazioni sono particolarmente gravi, l'attività di assistenza è **revocata** e, nei casi di particolare gravità, è disposta la **sospensione cautelare**.

La definizione agevolata delle sanzioni (art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997) **non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca** dell'attività.

Viene poi prevista una **sanzione da € 516 a € 5.165 se l'attività non è svolta nel rispetto di adeguati livelli di servizio**, che saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

Con riguardo alla **procedura di autorizzazione dei CAF da parte dell'Amministrazione finanziaria**, viene stabilito che la **relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF** che questi deve allegare deve essere redatta **rispettando il contenuto che sarà stabilito** dall'Agenzia delle Entrate con un apposito **Provvedimento** al fine di *"garantire adeguati livelli di servizio"*.

Gli amministratori ed i sindaci del CAF devono possedere ora, tra i vari requisiti richiesti, anche quello di **non aver fatto parte di società per le quali è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale** a seguito di gravi violazioni.

Altre novità riguardano poi l'attività di assistenza fiscale svolta dai CAF:

-]] viene concessa **al contribuente** la **possibilità di destinare il credito** eventualmente risultante dal prospetto di liquidazione **all'utilizzo in compensazione nel mod. F24;**
-]] è stabilito l'obbligo di **conservare copia delle dichiarazioni e del prospetto di liquidazione per 4 anni (anziché 2)**, fermo restando che **le schede dell'8‰ e del 5‰ vanno conservate per 2 anni;**
-]] la **richiesta di documenti e chiarimenti relativi alle dichiarazioni trasmesse va inviata per via telematica**, secondo modalità che saranno definite con un prossimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Definizione agevolata somme iscritte a ruolo

(art. 1,
commi 618-624)

Relativamente alla **riscossione delle somme iscritte a ruolo**, viene stabilito che il **contribuente può estinguere, senza interessi**, il debito risultante dai **ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013**, tramite il **pagamento:**

-]] **di quanto iscritto a ruolo** ovvero dell'ammontare residuo;
-]] **dell'aggio** a favore degli Agenti della riscossione (ex art. 17, D.Lgs. n. 112/1999).

La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione

fino al 31.10.2013.

Non è, invece, ammessa per le somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.

La definizione agevolata si perfeziona con l'**integrale versamento** di quanto dovuto **entro il 28.02.2014**. A tal fine, la **riscossione** delle somme iscritte a ruolo rimane **sospesa fino al 15.03.2014**; fino a tale data, sono sospesi **anche i termini di prescrizione**.

Entro il 30.06.2014 il contribuente è informato, mediante posta ordinaria, dell'avvenuta estinzione del debito.

Campione d'Italia

(art. 1,
commi 631-633)

A partire **dal 2014**, la **percentuale** (prevista dall'art. 188-bis del TUIR) di **riduzione forfetaria del tasso di cambio in euro** per la determinazione dei **redditi prodotti da persone fisiche nel territorio del Comune di Campione d'Italia** per un importo complessivo **non superiore a 200.000 franchi, aumenta dal 20% al 30%**.

Tale percentuale è **incrementata o ridotta** con un apposito **Provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate **in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale** registrato tra l'euro e il franco svizzero. **Non può comunque essere inferiore al 20%**.

IUC (Imposta Unica Comunale)

(art. 1,
commi 639-679,
681-703)

È istituita la nuova Imposta unica comunale, c.d. "**IUC**", **basata su due presupposti impositivi**:

-]] **possesso di immobili**, collegato alla loro natura e valore;
-]] **erogazione e fruizione dei servizi comunali**.

Detta imposta pertanto si articola in due componenti:

-]] **quella patrimoniale, data dall'IMU**, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l'abitazione principale;
-]] **quella riferita ai servizi, data** dalla:
 - ✓ "**TASI**", per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, **a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile**;
 - ✓ "**TARI**", per la copertura dei **costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani**, a carico dell'utilizzatore.

IUC	IMU	per la componente patrimoniale
	TASI	per la componente dei servizi
	TARI	

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).

In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della **dichiarazione**

IUC, utilizzando un apposito modello messo a disposizione dal comune, **entro il 30.6** dell'anno successivo alla data di inizio possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tuttavia, se si verificano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell'imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

È previsto il seguente regime sanzionatorio per le violazioni in materia di IUC.

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omesso o insufficiente versamento	30%
Omessa presentazione della dichiarazione	dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50
Dichiarazione infedele	dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario del Comune, entro 60 giorni dalla sua notifica	da € 100 a € 500

Le predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni), il contribuente provvede al pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Come già anticipato il presupposto della **TARI** è il **possesso o la detenzione**, a qualsiasi titolo, **di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**. Sono escluse:

-]] le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
-]] e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di **durata non superiore a 6 mesi** nel corso dell'anno solare, **la TARI è dovuta soltanto dal possessore** del locale o dell'area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Fino all'attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, **la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile**. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimane quella calpestabile.

Per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio "chi inquina paga" alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

-]] abitazioni con unico occupante;
-]] abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
-]] locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
-]] abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno;
-]] fabbricati rurali ad uso abitativo;

nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori.

La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.

In caso di occupazione o detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno) di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera.

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.

Per quanto riguarda la **TASI**, il presupposto è il **possesso o la detenzione** a qualsiasi titolo **di fabbricati, compresa l'abitazione principale** così come definita ai fini Imu, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualunque uso adibiti.

Sono escluse:

-]] le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
-]] le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di leasing, l'imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di **detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi** nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

La base imponibile della TASI è quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1%. Il Comune potrà, con specifica delibera:

-]] **ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;**
-]] **determinare l'aliquota** rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale **la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu**, per ciascuna tipologia di immobile, **non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013** (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6%). **Per il 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5%** (per i fabbricati rurali non può essere superiore all'1%);
-]] **il Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarie**, oltre che al sussistere delle predette fattispecie ai fini della TARI, anche nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.

Per l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all'occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria:

-]] **l'occupante** versa la TASI nella misura stabilita dal Comune compresa fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo;
-]] il residuo è dovuto dal **titolare del diritto reale**.

Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il **mod. F24** ovvero con apposito **bollettino di c/c/p o con altri mezzi di pagamento** offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. **È il Comune a stabilire il numero e le scadenze delle rate**, prevedendone **almeno 2, a scadenza semestrale**, e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.

IMU

(art. 1,
commi 707-728)

Benché sia stata istituita la IUC, la disciplina IMU resta, tuttavia sono apportate le seguenti modifiche all'art. 13 del DL n. 201/2011:

-]] **l'IMU è applicata a regime dal 2014**, anziché dal 2015;
-]] **l'IMU dal 2014 non è applicabile all'abitazione principale** (con esclusione di A/1, A/8 e A/9);
-]] **il Comune può considerare "abitazione principale"** l'unità immobiliare:
 - ✓ **posseduta** a titolo di proprietà o usufrutto **da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari**, purché non locata;
 - ✓ **posseduta** a titolo di proprietà o usufrutto **da cittadini italiani non residenti in Italia** purché non locata;
 - ✓ **concessa in comodato a "parenti in linea retta, entro il primo grado"**

(genitori – figli) che la utilizzano come “abitazione principale” per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L'agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile;

]] **L'Imu non si applica:**

- ✓ alle **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ **ai fabbricati di civile abitazione** destinati ad **alloggi sociali** ex DM 22.4.2008;
- ✓ alla **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ a un **unico immobile**, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, **non concesso in locazione, posseduto dal personale:**
 - **in servizio** permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;**
 - **dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;**
 - del **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;**
 - appartenente alla **carriera prefettizia;**

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

]] **per i terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, **posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, il moltiplicatore** per la determinazione della base imponibile **è ridotto a 75 (da 110);**

]] **per le abitazioni principali soggette ad IMU** (classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) **continua a trovare applicazione la detrazione di € 200.** È stato **eliminato, invece, il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni** residente e dimorante nell'abitazione principale;

]] **dal 2014 l'Imu non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali.**

L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa e lavoro autonomo nella misura del **20% dal 2014 (elevata al 30% per il 2013)**, mentre è **indeducibile ai fini Irap.**

A decorrere **dal 2013**, il reddito degli **immobili ad uso abitativo non locati**, situati **nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale**, assoggettati ad IMU, è **tassato ai fini IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%.**

Per quanto riguarda la presentazione della **dichiarazione IMU**, è previsto

che:

-]] gli **enti non commerciali** debbano utilizzare esclusivamente la **modalità telematica**. La dichiarazione relativa al 2012 dovrà essere presentata entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per il 2013;
-]] gli **altri soggetti** possano presentare la dichiarazione anche con modalità telematica, il che significa che gli stessi possono **anche** utilizzare il **modello cartaceo**.

Per quanto riguarda il **versamento dell'Imu per gli enti non commerciali**, essi devono utilizzare esclusivamente il **mod. F24**; effettuando il versamento in **tre rate**, di cui:

-]] le prime due, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'annualità precedente, rispettivamente entro il 16.6 e il 16.12;
-]] la terza, a conguaglio, entro il 16.6 dell'anno successivo.

In caso di versamenti erronei è previsto quanto segue, già con riferimento al 2012:

VERSAMENTO A COMUNE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE	Il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve riversare l'IMU indebitamente percepita al Comune competente. Nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello a favore del quale è stato erroneamente effettuato il versamento.
VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO	Il contribuente deve presentare istanza di rimborso al Comune il quale provvede: <ul style="list-style-type: none">]] a restituire la quota di propria spettanza;]] a segnalare all'Erario la relativa quota da rimborsare.
VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMME DOVUTE AL COMUNE	Il Comune, anche su comunicazione del contribuente, dà comunicazione al MEF che procede alla regolazione tra Stato e Comune. Se il contribuente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza allo Stato presentando istanza di rimborso al Comune.
VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMME DOVUTE ALLO STATO	Il contribuente, in assenza di somme da chiedere a rimborso, deve presentare una comunicazione al Comune, a seguito della quale quest'ultimo provvede a riversare quanto dovuto dall'Erario .

In caso di insufficiente versamento della **seconda rata dell'Imu** dovuta per l'anno **2013**, **non** saranno applicate **sanzioni qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2014**.

L'istituzione dell'**imposta municipale secondaria**, di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 23/2011, è **differita al 2015**.

Slitta al 24 gennaio 2014 il termine del 16 gennaio 2014, entro cui i contribuenti devono **versare il 40% della differenza tra l'imposta calcolata con l'aliquota e detrazioni deliberate dal Comune e quella ottenuta applicando aliquota e detrazioni di base**, per i Comuni che hanno deliberato per il 2013 aliquote e detrazioni superiori a quelle standard².

Viene inoltre **prorogato sempre al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES** (pari a € 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013³.

Soppressione limite accertamento e riscossione tributi locali

(art. 1, comma 736)

Dal 2014 è **soppresso il limite di € 30**, previsto dall'art. 3, comma 10, DL n. 16/2012, **per l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei tributi locali. Tale limite continua ad operare esclusivamente per i tributi erariali e regionali.**

² Vedi nostra CdG n. 238/2013.

³ Vedi nostra CdG n. 243/2013.



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line **l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.**